

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 157)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1963
(V. Stampato n. 409)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1963*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, *con la seguente modificazione:*

« All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

” Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1329 ”».

ALLEGATO

Decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12 settembre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materie d'imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823, concernente la estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure d'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrapposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4.800 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 4.608 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, delle frutta allo sciroppo, dei canditi e delle mostarde di frutta.

I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente sono quelli stabiliti col decreto del Ministro per le finanze 22 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1960, n. 210.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario, nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrainposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Restano in vigore le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrainposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L.	2.400
Glucosio liquido	»	1.200
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	»	3.600
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore alle 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato	»	3.000
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	»	4.200

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 4.

L'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovraimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovraimposta di fabbricazione in ragione di lire 2.305 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe ».

Art. 5.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura di lire 1.045 e di lire 525, a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido, per ogni quintale.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 822 e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.

Art. 7.

Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1963-64, in 6.700 milioni di lire, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1963.

SEGNI

LEONE - MARTINELLI - MEDICI -
COLOMBO - TOGNI - MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco.